ancora pendente al momento dell'adozione della decisione, che non aveva effetto retroattivo, ed inoltre la natura di regolamento di un atto non può essere inficiata dalla possibilità di determinare il numero o anche l'identità dei soggetti giuridici ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in ragione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto, in relazione allo scopo di questo.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa 206/87 *

I — Gli antefatti

La ricorrente, maturatrice di banane, presentava in più occasioni domande di licenze d'importazione in Francia di banane provenienti da paesi terzi o messe in libera pratica in altri Stati membri della Comunità.

La ricorrente proponeva un ricorso dinanzi al giudice francese contro il mancato rilascio delle licenze da parte dell'amministrazione. Il tribunal administratif di Lilla, con sentenza 19 giugno 1985, condannava quindi la Repubblica francese al risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente a causa del rigetto delle domande di licenze d'importazione di banane provenienti dal Belgio e dalla Somalia. Il governo francese interponeva appello avverso detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.

Con lettera 21 febbraio 1979 la ricorrente presentava alla Commissione un reclamo contro la Repubblica francese a causa delle restrizioni alle importazioni di banane che essa imporrebbe sul proprio territorio in violazione degli artt. da 30 a 36 del trattato CEE e della convenzione di Lomé 28 febbraio 1975 (GU L 25, pag. 1).

Il 30 aprile 1987 il governo francese chiedeva alla Commissione, a norma dell'art. 115 del trattato CEE, l'autorizzazione ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche della sottovoce 08.01 B della tariffa doganale comune, originarie dei paesi terzi, detti della zona del dollaro, e degli Stati ACP diversi dai tradizionali fornitori della Francia (Costa d'Avorio, Camerun e Madagascar).

Considerando che la Francia mantiene talune restrizioni quantitative all'importazione delle banane originarie dei paesi terzi della zona del dollaro in conformità al regolamento del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 35, pag. 1) e che sussistono talune disparità, nell'ambito delle misure commerciali adottate dagli Stati membri quanto all'importazione di dette ba-

* Lingua processuale: il francese.

nane, tali da generare difficoltà d'ordine economico per la produzione nazionale in Francia e da perturbare l'equilibrio del mercato francese, la Commissione, con decisione 8 maggio 1987 (GU C 127, pag. 4) rivolta alla Repubblica francese, autorizzava quest'ultima ad escludere dal trattamento comunitario, fino al 30 aprile 1988, le banane originarie dei paesi terzi detti della zona del dollaro messe in libera pratica negli altri Stati membri.

D'altro canto, per le importazioni di banane originarie degli Stati ACP messe in libera pratica negli altri Stati membri, la Commissione riteneva che, essendo le possibilità di esportazione degli Stati ACP limitate, i rischi cui faceva riferimento il governo francese fossero solo potenziali e che quindi la domanda del governo francese non potesse essere accolta.

II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

Ritenendo la decisione in contrasto col diritto comunitario, la ricorrente ha presentato, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 luglio 1987, un ricorso volto all'annullamento di detta decisione ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del trattato CEE.

Con atto depositato in cancelleria l'11 agosto 1987, la Commissione, in conformità all'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, ha chiesto alla Corte di statuire sulla ricevibilità del ricorso senza impegnare la discussione nel merito. La Commissione conclude per l'irricevibilità del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese.

Nelle osservazioni presentate il 17 settembre 1987, la ricorrente conclude per il rigetto dell'eccezione d'irricevibilità o per il suo rinvio al merito e per la condanna della Commissione alle spese.

Su istanza depositata nella cancelleria della Corte il 3 novembre 1987, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione con ordinanza 11 novembre 1987.

La Repubblica francese, nella memoria depositata l'8 gennaio 1988, conclude per l'irricevibilità del ricorso.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con decisione 13 luglio 1988, ha aperto il procedimento orale sull'eccezione senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, ha chiesto alle parti talune informazioni.

Con decisione in pari data, la Corte ha poi deciso di rimettere la causa alla seconda sezione.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti sulla ricevibilità del ricorso

La *Commissione* sostiene che la decisione censurata non *riguarda direttamente* la ricorrente. Essa non crea difatti obblighi per la Repubblica francese, limitandosi ad autorizzarla ad escludere dal trattamento comunitario le banane originarie dei paesi terzi della zona del dollaro messe in libera pratica nella Comunità, restando la Repubblica

francese libera di far uso di tale autorizzazione o meno. Le autorità nazionali hanno dunque un potere discrezionale che si estrinseca in un provvedimento nazionale d'esecuzione, e cioè nel rilascio o nel rifiuto del rilascio dei documenti d'importazione, il quale riguarda soltanto la ricorrente.

La decisione della Commissione non può essere considerata come una convalida del dispositivo commerciale instaurato dalla Francia poiché, a prescindere dal fatto che riguarda unicamente le importazioni di banane originarie dei paesi terzi detti della zona del dollaro, essa non spiega effetto retroattivo.

A giudizio della Commissione, la decisione censurata neppure *riguarda individualmente* la ricorrente.

a) La decisione verte infatti su tutte le importazioni di banane « dollaro » messe in libera pratica, per un periodo determinato. Essa dunque riguarda chiunque desideri importare banane « dollaro » messe in libera pratica, tanto la ricorrente quanto qualsivoglia operatore economico che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica.

La decisione censurata si presenta quindi per gli importatori di banane « dollaro » come un provvedimento di portata generale volto a disciplinare situazioni oggettivamente determinate e spiega effetti giuridici per categorie di soggetti considerati in via generale ed astratta.

b) Nulla aggiunge il fatto che la Commissione fosse a conoscenza della situazione della ricorrente, dato che la natura di regolamento di un atto non è pregiudicata dalla possibilità di determinare il numero od addirittura l'identità dei soggetti cui detto atto si rivolge in un determinato momento, tanto è vero che la sua applicazione avviene in ragione di una situazione oggettiva, di fatto o di diritto, definita dall'atto in rapporto alla propria finalità.

Infine, la ricorrente non considera che la decisione della Commissione è intervenuta mentre le domande per le licenze erano oggetto di un procedimento giudiziario.

A giudizio della *Repubblica francese*, la questione dell'effetto individuale nel caso di specie è strettamente connessa alla questione dell'interesse diretto e richiede la medesima soluzione. Una soluzione positiva della questione dell'interesse diretto e quindi dell'interesse individuale potrebbe poggiare unicamente sulla circostanza che l'autorizzazione veniva chiesta da uno Stato membro in base all'art. 115, primo comma, del trattato a fronte delle domande di licenze precedentemente presentate.

Non spiegando effetto retroattivo, la decisione censurata non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente ed il ricorso è pertanto irricevibile.

La *ricorrente* ritiene che la decisione suddetta la *riguardi direttamente* poiché suo fine non è di consentire ad uno Stato membro di escludere dal trattamento comunitario talune banane bensì di convalidare e confermare l'organizzazione del mercato francese delle banane instaurato prima del 30 aprile 1987 ai margini della legalità comunitaria.

Prima di detta data la Repubblica francese non ha autorizzato nessuna importazione di banane provenienti da paesi ACP o originarie di un paese terzo e messe in libera pratica in uno Stato membro della Comunità.

A giudizio della ricorrente, la Commissione non poteva ignorare la situazione anomala del mercato francese prima del 30 aprile 1987, poiché, prima di detta data, la ricorrente gliene aveva dato notizia, né poteva disconoscere che la sua decisione confermava una misura già in vigore ed applicata dalla Repubblica francese da diversi anni.

La Commissione non può quindi sostenere ragionevolmente che la Repubblica francese era libera di far uso o meno dell'autorizzazione concessagli dalla decisione censurata laddove essa si era già concessa da sé un'autorizzazione ben prima dell'adozione della decisione.

Ne consegue che, lungi dal considerare in via astratta tutti gli operatori che vogliano importare banane in Francia nel periodo di validità della decisione, questa *riguarda individualmente* la ricorrente a causa di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro e l'identifica in modo analogo al destinatario della decisione.

La ricorrente ha difatti sollecitato invano, dal 1977, licenze d'importazione di banane provenienti da paesi terzi o messe in libera pratica in altri Stati membri. Per di più, le importazioni di banane provenienti dal Belgio erano state più volte respinte alla frontiera come se ne fosse vietata l'importazione. La ricorrente ha adito il giudice nazionale e la Commissione per vedere sanzionare le violazioni del diritto comunitario da parte della Repubblica francese.

Essendo stata adita dalla ricorrente in circostanze d'ordine economico e giuridico identiche a quelle su cui si fondava la Repubblica francese nella domanda di autorizzazione del 30 aprile 1987, la Commissione non poteva ignorare, all'adozione della decisione censurata, che le motivazioni della Repubblica francese ed il fine da essa perseguito erano illeciti e che le circostanze alla base della domanda di autorizzazione erano in rapporto diretto con i vari procedimenti intrapresi nei suoi confronti soprattutto dalla ricorrente.

IV — Risposte alle richieste d'informazioni della Corte

1. La *Commissione* ha prodotto:

— il testo della domanda, presentata dalla Repubblica francese il 30 aprile 1987 ai sensi dell'art. 115, primo comma, del trattato CEE, volta ad ottenere l'autorizzazione ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche originarie di taluni paesi terzi, messe in libera pratica negli altri Stati membri;

— il testo della motivazione della decisione della Commissione 8 maggio 1987, rela-

tiva alla suddetta domanda della Repubblica francese, che riassume i dati forniti dal governo francese a norma dell'art. 3, § 2, della decisione della Commissione 20 dicembre 1979, n. 47 (GU 1980, L 16, pag. 14).

2. La *ricorrente* ha prodotto documenti sullo stato, al 30 aprile 1987, delle domande di licenze d'importazione da essa presentate e dei tentativi effettuati per sdoganare la merce. L'ultima domanda per una licenza risulta presentata il 17 ottobre 1986 e le dogane francesi hanno respinto banane acquistate in libera pratica dalla ricorrente per l'ultima volta il 3 marzo 1987.

La ricorrente precisa a tal riguardo che essa ha presentato un ricorso per risarcimento dinanzi al tribunal administratif di Lilla.

La ricorrente sottolinea di essersi in tal modo chiaramente posta in contraddittorio con lo Stato francese e che si è necessariamente trovata interessata direttamente dalla decisione 8 maggio 1987 con cui la Commissione accoglieva la domanda della Repubblica francese escludendo le banane dal trattamento comunitario.

T. F. O'Higgins
Giudice relatore